



PRIMO PIANO

L'Imu o la (polizza) vita?

La chiamano già "scure". Quella che si abatterà sui possessori di polizze vita, potrebbe effettivamente rivelarsi l'ennesimo balzello da far pagare ai soliti noti: cioè quelli che hanno interessi e investimenti assicurativi. Il settore si dimostra ancora una volta un *refugium peccatorum* per il legislatore che ha bisogno di coperture finanziarie per altre questioni (forse) più urgenti.

Andrà così anche per l'*affaire* Imu, bandiera di una certa parte politica, che ha fatto della battaglia per l'abolizione dell'imposta patrimoniale sulla prima casa una questione di vita o di morte per il governo Letta. La cancellazione plenaria della tassa progettata dal precedente governo Berlusconi e applicata da quello Monti per salvare l'Italia dal baratro finanziario, quest'anno costerà cara a chi ha sottoscritto una polizza vita, che vedrà ridotta la detrazione di quasi del 50%: da 1.200 a 630 euro. Nel 2014 la detrazione sarà ancora tagliata a 230 euro. In soldoni, un mascherato aumento dell'Irpef. Queste polizze, ha ricordato ieri Dario Focarelli, dg di Ania, "non sono cose per ricchi", ma soprattutto sono spesso risparmi previdenziali o di protezione: insomma welfare privato. Esattamente quello che il pubblico dice di voler incentivare, ma che poi finisce per ostacolare.

Fabrizio Aurilia

NORMATIVA

Prime decisioni della giurisprudenza civile dopo la riforma Balduzzi

La decisione della Suprema Corte depenalizza la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Una posizione che evidenzia quanto la nuova legge non introduca cambiamenti significativi, richiedendo al più presto una reale soluzione al problema

L'art. 3 ("Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie"), primo comma, della legge 08.11.2012 n. 189, che ha convertito con modifiche il c.d. *decreto Balduzzi* (13.09.2012 n. 158), ha statuito che: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".



I primi interpreti di tale norma si sono immediatamente chiesti se il Legislatore, con tale normativa, avesse voluto *stravolgere* o meno il sistema della responsabilità civile medica, negando ai pazienti danneggiati il diritto di agire, ex artt. 1218 e seguenti del c.c., per la responsabilità contrattuale di tutti gli "esercenti la professione sanitaria", e riportando di conseguenza la responsabilità civile medica (quantomeno dei medici pubblici dipendenti) al solo ambito della responsabilità extracontrattuale.

LE POSSIBILITÀ INTERPRETATIVE

La giurisprudenza di merito ha già avuto modo di pronunciarsi con orientamenti di diverso genere. Secondo il Tribunale di Torino, in particolare, l'art. 3 della Legge n. 189/2012 cambierebbe il "diritto vivente operando una scelta di campo del tutto chiara (anche se opposta a quella del decreto legge) e congruente con la finalità di contenimento degli oneri risarcitori della sanità pubblica.

(continua a pag.2)

NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Fonsai, Giulia Ligresti patteggia la pena

Il Tribunale di Torino ha dato il via libera al patteggiamento di **Giulia Ligresti**, nell'inchiesta sulla passata gestione di **Fondiarìa Sai**: due anni e otto mesi di reclusione e una multa di 20 mila euro. Inoltre, è stata concordata la confisca del 31% delle azioni della società Pegaso riconducibili alla Ligresti, e del 31% degli immobili che fanno riferimento alla stessa società: il valore non è stato quantificato dal Tribunale, ma secondo fonti vicine all'indagine in entrambi i casi si parlerebbe di diversi milioni di euro. Tecnicamente la sentenza di patteggiamento non è ancora definitiva (in teoria si può ricorrere in Cassazione). In seguito si potranno discutere, davanti al tribunale di sorveglianza di Milano, le modalità con cui la pena dovrà essere scontata: per esempio, la detenzione domiciliare o l'affidamento a un lavoro socialmente utile.



Seguici anche su Facebook alla pagina di Insurance Connect e su Twitter @insurancetrade



(continua da pag. 1)

Se 'resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.' in tutti i casi in cui il medico sia chiamato a rispondere del suo operato, che questo sia penalmente rilevante o meno, significa che la responsabilità del medico è extracontrattuale. Questo getta alle ortiche la utilizzabilità in concreto della teorica del contatto sociale, e porta la lite all'interno della responsabilità aquiliana, con conseguente spostamento dell'onere probatorio tutto a carico della parte attrice" (Trib. Torino, Sez. IV[^] Civile, 26.02.2013 Est. Scovazzo).

Anche a parere del Tribunale di Varese, il Legislatore (con l'art. 3 della Legge n. 189/2012) avrebbe riproposto "il modello di responsabilità civile medica, come responsabilità ex art. 2043 c.c., così com'era, prima della svolta giudiziaria del 1999 in cui in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno, esercitando l'azione aquiliana" (Trib. Varese 26.11.2012 n. 1406 Est. Buffone). Questa scelta interpretativa, tra l'altro, sarebbe costituzionalmente legittima, in quanto "nel vigore dell'orientamento pretorio che proponeva come modello di azione l'art. 2043 c.c., non si era dubitato della costituzionalità di una impostazione del genere".

La nuova legge, tuttavia, riguarderebbe "solo le ipotesi di responsabilità per c.d. contatto e cioè le ipotesi (al confine tra contratto e torto) in cui manchi un rapporto contrattuale diretto tra paziente danneggiato e sanitario oppure un rapporto contrattuale atipico di ospitalità".

Il Tribunale di Arezzo, al contrario, ha affermato che: "l'art. 3 comma uno della Legge n. 189/2012 non impone alcun ripensamento dell'attuale inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria (che non sarebbe neppure funzionale a una politica di abbattimento dei risarcimenti giacchè la responsabilità solidale della struttura nel cui ambito operano i sanitari che verrebbero riassoggettati al regime aquiliano conserverebbe comunque natura contrattuale, in virtù del contratto di ospitalità o assistenza sanitaria

che viene tacitamente concluso con l'accettazione del paziente), ma si limita (nel primo periodo) a determinare un'esimente in ambito penale (i cui contorni risultano ancora tutti da definire), a fare salvo (nel secondo periodo) l'obbligo risarcitorio e a sottolineare (nel terzo periodo) la rilevanza delle linee guida e delle buone pratiche nel concreto accertamento della responsabilità (con portata sostanzialmente ricognitiva degli attuali orientamenti giurisprudenziali)" (Trib. Arezzo 14.02.2013 Est. Sestini).

La **Suprema Corte**, infine, pare aver preso una posizione ben precisa circa l'impatto della *riforma Balduzzi* nel settore civilistico: "L'art. 3 comma uno del d.l. 13.09.2012 n. 158 conv. in l. 08.11.2012 n. 189 ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L'esimente penale non elide, però, l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. che è clausola generale del *neminem laedere*, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella c.d. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale" (Cass. 19.02.2013 n. 4030).

In sintesi, pur essendo ancora oggetto di discussione, ci pare di poter dire che la *riforma Balduzzi* , perlomeno per quanto concerne il diritto civile, non abbia mutato la situazione per la classe medica che anche di recente, tramite il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (**Fnomceo**), ha ribadito l'esigenza di chiarezza e di certezza (soprattutto di natura assicurativa).

Appare pertanto opportuno un intervento che riformi organicamente l'intero sistema della responsabilità civile sanitaria.

Avv. Marco Rodolfi,
Studio legale Mrv



**PER RICEVERE OGNI GIORNO "INSURANCE DAILY",
IL PRIMO QUOTIDIANO DEL SETTORE ASSICURATIVO, ISCRIVITI
GRATUITAMENTE AL SITO WWW.INSURANCETRADE.IT**

**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**



LIBRI

Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilità sanitaria

Il nuovo volume, scritto a quattro mani dagli avvocati **Maurizio Hazan** e **Daniela Zorzit**, è aggiornato al decreto del Fare

Orientarsi sulle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria del medico e la responsabilità sanitaria. È in libreria un prezioso strumento che aiuterà a orientarsi su queste due complesse tematiche: l'ultimo libro realizzato dall'avvocato **Maurizio Hazan**, fondatore e managing partner dello **studio legale Taurini-Hazan** nonché docente in *Diritto delle Assicurazioni* presso l'Università Carlo Cattaneo, assieme a **Daniela Zorzit**, avvocato in forza al medesimo studio legale con specifiche competenze nell'ambito del diritto assicurativo, societario e della responsabilità civile. Il volume, dal titolo *Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilità sanitaria*, edito da Giuffrè editore, è aggiornato dal d.l. n.69/2013 (il c.d. decreto del Fare).



Si parte dal **decreto Balduzzi**, entrato sulla scena in modo dirompente scompaginando i vecchi copioni sotto il vento di una nuova regia. L'introduzione dell'obbligo assicurativo a carico degli *esercenti le professioni sanitarie*, scrivono gli autori "ha portato con sé una modifica dei tradizionali assetti della responsabilità risarcitoria, anzitutto sotto il profilo del danno, ma anche - noi crediamo - delle regole di imputazione. Il rinvio all'art. 2043 c.c. e ai criteri di cui agli artt. 138 e 139 del cap contenuto nell'art. 3 ha schiuso prospettive inedite che, seppur non immuni da profili problematici, rispecchiano una chiara volontà di cambiamento, all'insegna del contrasto della cd. medicina difensiva e nell'ottica del recupero e della valorizzazione della funzione sociale dello strumento assicurativo".

Seguendo il filo della evoluzione giurisprudenziale, il volume offre una ricostruzione, il più possibile completa, dello stato dell'arte, proponendo una chiave di lettura che va oltre antiche resistenze e si apre agli stimoli di un dibattito quanto mai attuale. Il tutto non senza dare conto della recentissima *reintroduzione* della mediazione obbligatoria (d.l. n. 69/2013), che potrà costituire ulteriore strumento di deflazione del contenzioso in materia di responsabilità sanitaria.

B.M.

BROKER

Un prezioso alleato per lo sviluppo delle Pmi

Il presidente di Acb, **Luigi Viganotti**, spiega come esistano rischi molto pericolosi per le imprese, ma ancora troppo poco assicurati e soprattutto sottostimati. Il broker deve consigliare, operando come un vero e proprio risk manager

"L'assicurazione? Un alleato preziosissimo per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. Uno strumento che, se utilizzato in modo efficiente, può salvare un'azienda permettendole di continuare il suo ciclo lavorativo". Ne è convinto **Luigi Viganotti**, presidente di **Acb** (Associazione di categoria broker di assicurazione e riassicurazione), secondo il quale sono ancora troppe le aziende del nostro Paese, attive in settori strategici, sprovviste di adeguate coperture assicurative. Per questo la funzione del broker è fondamentale. "Il broker deve soprattutto diventare un vero e proprio consulente delle aziende, capace di consigliarle, spiegando loro dettagliatamente quanto sia rilevante la maggior parte dei rischi ai quali spesso le aziende non danno adeguata importanza", spiega Viganotti.

In altre parole, il broker deve essere una figura di riferimento importante per le Pmi, deve presentarsi ed essere in grado di offrire delle soluzioni come farebbe un vero e proprio risk manager. Esiste un gran numero di polizze sotto-utilizzate: "un po' perché poco conosciute, un po' perché non sono esposte con adeguata chiarezza da chi le propone". Polizze che potrebbero essere salvifiche, perché spesso le aziende piccole e medie tendono a non comprendere i molteplici rischi che distruggerebbero le loro attività, come quelli relativi alle catastrofi naturali: eventi imprevedibili e spesso con una tale portata distruttiva da cancellare la sua attività e distruggere anni di lavoro e sacrifici, impedendo così la capacità di continuare non solo a produrre, ma anche a sopravvivere.

Assicurarsi può rivelarsi determinante anche per l'internazionalizzazione delle Pmi, "Spesso le aziende di piccole dimensioni - spiega il presidente di Acb - sono portate a pensare che la prevenzione riguardi prevalentemente il rischio di furto o di incendio, tralasciando aspetti importanti, come quelli che riguardano il credito o il rischio politico di un Paese presso il quale si va a operare". Il rischio di credito è un'altra minaccia troppo spesso sottovalutata, ma capace di danneggiare non poco l'attività di un'azienda, soprattutto in un periodo, come quello odierno, in cui le banche sono molto restie a concedere credito e, senza il quale sarebbe molto difficile ripartire se non si hanno altre forme di aiuto alle spalle.


Esistono interi ambiti nei confronti dei quali le aziende dovrebbero focalizzarsi maggiormente per una più efficace gestione dei rischi. Viganotti ne individua soprattutto tre: il rischio ambientale, quello energetico e quello informatico. "Sono rischi ancora non ben compresi per quello che concerne la loro complessità, ma stanno emergendo con molta forza negli ultimi tempi, sospinti sia dai cambiamenti in campo tecnologico, sia da quelli in campo normativo".

Beniamino Musto



GLOSSARIO

Alluvioni



Il termine indicava originariamente gli accumuli di materiale fluviale, trasportati al di fuori degli argini di un fiume in seguito a un'esondazione, ma viene oggi comunemente usato come sinonimo di **inondazione**.

Dal punto di vista assicurativo, la clausola prende generalmente il titolo di *alluvioni, inondazioni ed allagamenti* e copre i danni alle cose assicurate, causati dalla fuoriuscita di corsi d'acqua dai propri alvei (naturali

o artificiali), oppure provocati da piogge a carattere torrenziale.

Questo tipo di estensione appartiene alle garanzie prestate nelle polizze del ramo Incendio (o *Property*), e viene concessa solo su richiesta dell'assicurato.

Le alluvioni fanno parte delle cosiddette *calamità naturali* e sono considerate eventi catastrofici per l'impatto, potenzialmente devastante, che hanno su persone e cose.

Per questa ragione, la clausola è generalmente prestata insieme a quella che copre i danni da terremoto e prevede molto spesso un limite di risarcimento pari a una percentuale della somma assicurata, oltre che una cospicua franchigia.

L'estensione è richiesta più comunemente per i rischi che coprono aziende. Ciò dipende in gran parte dal costo, che può anche essere elevato, qualora le cose assicurate si trovino in aree particolarmente esposte. Vi è però anche il timore, da parte degli assicuratori, di dover fronteggiare allo stesso tempo un gran numero di rischi colpiti dal medesimo evento, qualora l'estensione fosse molto diffusa nelle polizze che assicurano i beni dei privati cittadini.

Il cumulo dei danni, in questo caso, potrebbe essere tale da esaurire la capacità di una compagnia.

Per questi motivi, in alcuni mercati esistono consorzi di imprese assicuratrici locali, o *pool di assicuratori* che coprono tali eventi, parcellizzando l'esposizione, come ad esempio il *pool Cat-Nat (Catastrophes Naturelles)* in Francia o il *Consorcio de Compensacion* in Spagna. Il funzionamento di queste organizzazioni varia di mercato in mercato e può prevedere la partecipazione più o meno diretta dello Stato (il Consorcio, ad esempio è un'organizzazione statale) ed anche il risarcimento dei danni da interruzione d'esercizio, a seguito degli eventi coperti (come in Francia).

Il finanziamento di questi pools è solitamente garantito dal prelievo di una percentuale dei premi incassati su tutte le polizze per danni alle cose e (ove previsto) da interruzione dell'attività, emesse nel territorio del relativo Paese.

Cinzia Altomare,
Gen Re

MANAGEMENT

Dal gruppo alla squadra

Elemento essenziale per un leader è riuscire a costruire la squadra.

Le squadre spesso vengono create con persone, provenienti dalle varie divisioni, selezionate non necessariamente sulla base del valore che sono potenzialmente in grado di apportare.

Il primo passo per la creazione di una squadra è il cosiddetto **il gruppo in fasce**, dove regna il sospetto fra i partecipanti, la scarsa conoscenza reciproca nonché forti tensioni e stress dovuti alla voglia di emergere.

L'evoluzione del gruppo nascente è il **gruppo adolescenziale**. Qui è presente un buon livello di riconoscimento degli obiettivi comuni e della necessità di lavorare insieme; coesione interna e senso di appartenenza, adattamento spontaneo ai diversi ruoli e alle loro interazioni caratterizzano questa seconda fase di gruppo; anche il ruolo del capo viene accettato, anche se con qualche riserva, e quindi prevale una conduzione gerarchica del gruppo (di qui ancora la definizione di capo e non leader); forte collaborazione reciproca, anche se nessuno rinuncia al suo desiderio di prevalere, eventualmente anche sul capo.

Ed ecco **la squadra**, dove gli obiettivi sono condivisi, appartenenza e coesione sono elementi caratterizzanti, le interazioni tra i componenti funzionano in modo naturale, la *leadership* è riconosciuta, accettata e consolidata.

Qui siamo già in presenza di un gruppo maturo pronto a raggiungere obiettivi sfidanti.

Ma il vero culmine della forma gruppo è **la squadra matura o gruppo bollente**, in cui i membri coesi all'ennesima potenza hanno anche una missione condivisa, sono aperti al dibattito, lottano per la risoluzione dei problemi. Contrariamente a quanto si pensi, nella squadra matura, ogni componente ha però nel suo intimo il senso di una missione personale significativa e nobilitante, in cui si sente interamente coinvolto. È un tipo di squadra che vive sull'orlo della dissoluzione: ai bordi del caos. È molto focalizzata sul successo personale degli appartenenti e normalmente ha vita breve; tutti coloro che vi hanno partecipato, però, ricordano con piacere e nostalgia il periodo in cui ne hanno fatto parte.

Leonardo Alberti,
trainer scuola di Palo Alto,
consulente di direzione strategica in ambito assicurativo,
docente vendite e management

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl, Via Montepulciano 21, 20124 Milano 02.36768000 redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 3 settembre di www.insurancetrade.it

Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012